



# CITTA' DI SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA SINDACALE N. 60 del 21.09.2017

**Manifestazione di pubblico spettacolo "TRADUERIVI... A TUTTA BIRRA!" 22, 23 e 24 settembre 2017 in Frazione Traduerivi n. 47.**

**Divieto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici e di bevande in contenitori di vetro e di lattine.**

## IL SINDACO

**Premesso** che nel periodo dal 22 al 24 settembre 2017 si svolgerà presso l'area esterna dell'ex scuola elementare di Frazione Traduerivi n. 47, la manifestazione "TRADUERIVI... A TUTTA BIRRA!" -5<sup>a</sup> edizione, come da programma depositato agli atti del Comune;

**Dato atto** che l'evento è organizzato dal signor ORSOLA Gianluca per conto di "ASSOCIAZIONE BORGO DI TRADUERIVI" con sede in Fraz. Traduerivi n. 47, codice fiscale 08632320019;

### Richiamate:

- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa dalla Prefettura di Torino con nota del 19.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica;
- la Circolare della Prefettura di Torino del 26.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica, avente ad oggetto: "Pubbliche manifestazioni-misure di sicurezza. Seguito. Istruzioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*";
- la Circolare della Prefettura di Torino del 03.08.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica, avente ad oggetto: "Pubbliche manifestazioni-misure di sicurezza. Seguito. Modelli organizzativi";

**Dato atto** che nella riunione tenuta in data 19.09.2017 presso l'Ufficio del Sindaco con gli Uffici, le Forze dell'Ordine e gli organizzatori, si sono valutati gli aspetti di sicurezza e di pubblica incolumità dell'intera manifestazione anche alla luce delle prescrizioni di cui alle Circolari sopraindicate;

**Considerato** che la manifestazione per le sue caratteristiche, richiamerà un pubblico che sarà indotto ad un consumo di bevande;

**Specificato** che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
3. la detenzione di bevande in lattina in caso di uso improprio;

**Ritenuto** quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nell'area della manifestazione e nelle immediate adiacenze;

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;

**ORDINA**

- **agli organizzatori della manifestazione, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:**
  1. è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione dei superalcolici;
  2. è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in bottiglie, bicchieri di vetro, in contenitori di vetro, e in lattine.
- è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
- è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare bevande in bottiglie, bicchieri di vetro, in contenitori di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

**La presente ordinanza si applica all'area della manifestazione e in tutta Frazione Traduerivi nel periodo di svolgimento della festa dalle ore 19:00 alle ore 24:00 del 22 e 23 settembre 2017 e dalle ore 15:00 alle 24:00 del 24 settembre 2017.**

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Torino;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Susa;
- Al Comando di Polizia Municipale di Susa;
- Al Comando di Polizia Stradale e al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Susa.

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Il Sindaco  
Sandro Plano